

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI del 15 giugno 2009

Il Comune di Agno, richiamate

le sequenti norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettrici del 1. luglio 1998 (ORSAE).

e cantonali:

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio1996;
- Direttive della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001

e ogni altra norma applicabile in materia,

emana il seguente regolamento:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

- Il regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Agno. Esso mira allo smaltimento ecologico e economicamente sostenibile dei rifiuti prodotti nel Comune.
- 2. Il regolamento è valido per tutti i produttori e detentori di rifiuti e applicabile su tutto il territorio comunale.
 - Il Municipio può autorizzare deroghe per particolari situazioni.

Art. 2 Competenza

- 1. Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani sul proprio territorio giurisdizionale.
- 2. L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso emana un'ordinanza di applicazione.
- 3. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti o ad altri enti di diritto pubblico o a imprese private.

Art. 3 Categorie di rifiuti – definizioni

- Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.
 - Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:
 - a) i rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) <u>i rifiuti ingombranti domestici:</u> sono rifiuti domestici che per dimensioni o peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - c) <u>i rifiuti raccolti separatamente:</u> sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
- 2. Sono **rifiuti industriali o aziendali i** rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione o quantità **non** sono considerati rifiuti urbani.
- Sono rifiuti speciali o soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif).
 Sono da inserire in questa categoria anche alcuni rifiuti edili, provenienti dai cantieri, come rifiuti di legno trattati e materiali e materiali di scavo o di demolizione inquinati.
- 4. L'allegato A al presente regolamento elenca i tipi di rifiuti per categoria.

Art. 4 Compiti del Comune

Il Comune:

- organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- promuove la separazione dei rifiuti e organizza dei centri e sottocentri di consegna e separazione dei rifiuti urbani:
- promuove il compostaggio individuale e organizza la raccolta separata degli scarti vegetali non compostati dai privati;
- informa la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- provvede all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.

Art. 5 Doveri dei detentori e produttori di rifiuti

- 1. Ogni persona è tenuta, nel límite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti. Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento.
- 2. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzata dal Comune o al punto di raccolta designato.
- 3. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati, se non possono essere consegnati nei punti di vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.
- 4. Le imprese che producono rifiuti riciclabili in quantità maggiori rispetto alle economie domestiche devono provvedere esse stesse al loro smaltimento.
- 5. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, al di fuori delle raccolte comunali. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- 6. I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

Art. 6 Raccolta dei rifiuti urbani

- 1. Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le modalità di organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2. Tutti i rifiuti, che non possono essere consegnati nell'ambito dei servizi di raccolta, devono essere eliminati da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 7 Utenti autorizzati

- 1. Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo a questi servizi.
- 2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi.

Art. 8 Imballaggi, contenitori e esposizione

- 1. I rifiuti domestici devono essere depositati solo negli imballaggi e nei contenitori autorizzati.
- 2. Il Municipio stabilisce tramite ordinanza quali siano gli imballaggi autorizzati e la modalità della loro consegna.
- 3. I cestini pubblici servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 9 Punti di raccolta privati

- 1. La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna dei rifiuti avvengono in conformità ai regolamenti comunali vigenti.
- 2. Per progetti di costruzione a partire da 6 appartamenti e per pianificazioni di quartiere devono essere previsti posti di raccolta su terreno privato. Il Municipio ordina le disposizioni necessarie nella procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
- 3. In caso di edifici e impianti esistenti, laddove manchino o siano insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporne la sistemazione di nuovi su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.

Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti:

- gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
- gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolveri;
- gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
- rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche e oli;
- autoveicoli da rottamare e loro componenti;
- rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
- cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
- sostanze autoinfiammabili, esplosive o radioattive.

TASSE

Art. 11 Copertura dei costi

- 1. Per il finanziamento dei costi generati dalla gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse. Queste sono composte:
 - da tasse proporzionali al volume dei rifiuti urbani domestici;
 - da tasse per la consegna di rifiuti ingombranti e vegetali;
 - da una tassa base.
- 2. Le tasse sono calcolate in modo da coprire almeno il 75% dei costi per la raccolta e lo smaltimento nonché degli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una rimunerazione e un ammortamento adeguati al capitale investito nelle infrastrutture.

Art. 12 Prelievo delle tasse

- 1. La tassa proporzionata al volume serve a coprire primariamente i costi di smaltimento dei rifiuti domestici.
- 2. Per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti ingombranti e vegetali può essere prelevata una tassa proporzionata ai costi generati.
- 3. E' prelevata inoltre una tassa base a copertura degli oneri di servizio, segnatamente i costi per le raccolte differenziate, per l'informazione e la consulenza nonché per il personale e l'amministrazione. Il calcolo della tassa base avviene per persona o tipo di azienda.

Art. 13 Determinazione delle tasse

- 1. Il Municipio fissa annualmente tramite ordinanza l'ammontare delle singole tasse.
- 2. Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.

Art. 14 Tassa sul volume dei rifiuti domestici

- 1. Per i rifiuti domestici non riciclabili raccolti nel Comune, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per sacco o contenitore.
- 2. L'entità della tassa è stabilita dal Municipio, ritenuti i seguenti importi minimi e massimi:

Sacco da litri 17	da fr. 0.50 a fr. 1.50
Sacco da litri 35	da fr. 1.00 a fr. 3.10
Sacco da litri 60	da fr. 1.70 a fr. 5.30
Sacco da litri 110	da fr. 3.10 a fr. 9.70
Laccio per contenitori da 800 litri (per vuotatura)	da fr. 25.00 a fr. 60.00

Art. 15 Tasse per rifiuti ingombranti e scarti vegetali

Il Municipio fissa le tasse per la consegna e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali ritenuti i seguenti importi minimi e massimi:

- rifiuti ingombranti: da fr. 0.00 a fr. 8.00 per oggetto a dipendenza del volume e del peso
- scarti vegetali: da fr. 0.00 a fr. 25.00 al q consegnato alla piazza di raccolta.

Art. 16 Tassa base

- 1. Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le attività economiche nel Comune sono soggetti all'obbligo di pagamento della tassa base annua.
- 2. La tassa base annuale è calcolata in base al seguente tariffario:

a) Economie domestiche composte da una persona da fr. 50.00 a fr. 80.00 b) Economie domestiche composte da più persone da fr. 60.00 a fr. 140.00 c) Residenze secondarie da fr. 60.00 a fr. 140.00

d) Attività economiche (studi professionali; uffici amministrativi; esercizi pubblici; campeggi; commerci;

aziende artigianali, industriali e di servizio, ecc.) da fr. 100.00 a fr. 600.00

- 3. Il Municipio aumenta la tassa base in modo adeguato per le attività economiche che producono quantità nettamente maggiori di rifiuti separati rispetto a un'economia domestica e diminuisce la tassa base per le ditte che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie spese.
- 4. La tassa base per ogni economia domestica e per ogni attività economica è a carico del proprietario dell'immobile ove è situata.
- 5. L'utente autorizzato a smaltire i rifiuti al di fuori dei servizi di raccolta comunale è tenuto a presentare le pezze giustificative attestanti la consegna ai centri di smaltimento.

Art. 17 Esenzioni e agevolazioni

Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni

- per persone o famiglie che si trovino in situazione di disagio economico
- per famiglie con figli a carico fino a 3 anni di età
- per enti e associazioni senza scopi di lucro
- per manifestazioni benefiche aperte alla popolazione.

Art. 18 Tasse per prestazioni di servizio particolari

Per le prestazioni di servizio particolari, non già definite dal presente regolamento, il Municipio può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni.

RIMEDI GIURIDICI

Art. 19 Decisione di tassazione

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica.

Art. 20 Facoltà di ricorso

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data la facoltà di ricorso al Consiglio di stato entro 15 giorni dall'intimazione.

DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 21 Divieti

- 1. È vietato il deposito o il sotterramento di rifiuti di ogni genere sui terreni pubblici e privati, o in aree demaniali. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
- 2. Ogni deposito di rifiuti sul comprensorio comunale, che non sia rispettoso delle disposizioni del presente regolamento o di altre leggi, è considerato abusivo ed è punito a norma di regolamento e di leggi speciali.
- 3. È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni.
- 4. È pure vietato immettere nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione oppure presentare pericoli di inquinamento per il suolo o le acque del sottosuolo.
- 5. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei, o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
- 6. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 22 Disposizioni penali

 Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a Fr. 10'000.- a norma dell'Art. 145 LOC e seguenti.
Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

- 2. In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali in concreto applicabili.
- 3. Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti nei casi di violazione di disposizioni cantonali.

Art. 23 Facoltà di controllo

- 1. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati, a fini di controllo e accertamento, da incaricati del Municipio rispettivamente degli Enti e Ditte incaricati della raccolta.
- 2. Per evitare abusi o danneggiamenti, i luoghi di raccolta dei rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 25 Entrata in vigore

- Il Municipio stabilirà la data di entrata in vigore del presente regolamento dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la relativa ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.
- 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento per la raccolta dei rifiuti del 16 dicembre 1992.

Approvato dalla Sezione enti locali con decisione del 1° settembre 2011

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2013 (vedi risoluzione municipale del 13 maggio 2013)

Allegato A Categorie dei rifiuti: definizioni e esempi

I. Rifiuti urbani

Sono i rifiuti provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di quantità paragonabile e composizione analoga provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali (ad es. rifiuti di uffici, imballaggi, rifiuti ospedalieri simili a quelli delle economie domestiche). Essi si suddividono in rifiuti domestici, rifiuti ingombranti domestici e rifiuti raccolti separatamente.

Rifiuti domestici

Ne fanno ad es. parte i seguenti rifiuti, per quanto non siano raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite
- ossa e scarti di macellazione
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere
- strame per animali piccoli, piume, peli, capelli
- cenere raffreddata, lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone
- lampadine elettriche, campane di vetro
- stivali, scarpe, guanti, borse, tubi
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detergenti e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori)
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata
-

Rifiuti ingombranti domestici

I rifiuti ingombranti sono rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nel punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.)
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.)
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci, ecc.)
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica, ecc.)
-

Rifiuti raccolti separatamente

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al compostaggio provenienti da cucine e giardini
 - rifiuti di cucina da frutta e verdura
 - scorze di agrumi in piccole quantità
 - · fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta)
 - residui di cibo in piccole quantità
 - gusci d'uovo
 - piante (mazzi di fiori senza fili metallici), residui di piante, piante in vasi fogliame, erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili
 - letame di piccoli erbivori (senza lettiere per gatti)
- vetro
- carta
- cartone
- alluminio
- latta bianca
- altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport)
- materiali tessili
- scarpe ancora utilizzabili
- pneumatici
- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra)
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicamenti, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, pile, oli minerali, olio per friggere)
-

II. Rifiuti industriali o aziendali

Sono i rifiuti provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazioni di servizi che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga dei rifiuti che provengono dalle economie domestiche ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto, dall'industria edilizia, ecc.

III. Rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'ordinanza federale sul traffico di rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005 e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 29.11.2005. Fanno parte dei rifiuti speciali ad esempio le seguenti categorie di rifiuti:

- prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione d'impianti e apparecchiature
- pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- ceneri leggere e polveri di caldaia di olio combustibile
- oli esausti
- residui da separatori olio/acqua
- filtri dell'olio
- esplosivi di scarto
- gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
- batterie e accumulatori
- rifiuti prodotti dalla ricerca, dall'ostetricia, dalla diagnosi, dal trattamento o dalla prevenzione di malattie nell'uomo
- rifiuti provenienti dalla ricerca, dalla diagnosi, dal trattamento e dalla prevenzione di malattie negli animali
- solventi
- acidi
- fanghi dei pozzetti stradali
- ٠.,.

IV. Rifluti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato)
- rifiuti da cantieri edili (cemento asfaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro)
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche ricuperabili, fibrocemento, eternit, lana di roccia e di vetro, isolamenti CFC, lastre in materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste)
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, apparecchi elettrici ed elettronici, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche, ecc.